

Riflettiamo e riflettiamo sempre

I diritti inviolabili dell'uomo e la nostra Costituzione

di **Ivan Iurlo**

La Costituzione repubblicana dedica una serie di disposizioni alla tutela delle libertà individuali e ai diritti dell'uomo. La centralità delle dichiarazioni costituzionali è garantita da un sistema di tutela particolarmente sofisticato. Detti principi sono necessariamente descritti nelle Carte Costituzionali per evitare difformità di interpretazione circa la loro evidente applicazione.

È, contestualmente, garantita la rigidità delle Carte per evitare possibili limitazioni dei principi a base di uno Stato.

L'art. 3 della Costituzione italiana, stabilendo al primo comma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, pone in evidenza il principio della uguaglianza giuridica dei cittadini: regola fondamentale dello Stato di diritto.

Nella sua accezione classica il principio di uguaglianza deve essere inteso come eguale soggezione di tutti al diritto, senza distinzione legata al titolo, al grado o all'appartenenza ad una classe sociale o alla posizione di autorità rivestita. Il riconoscimento della pari dignità sociale comporta inoltre che coloro preposti a formulare le leggi sono comunque soggetti al diritto.

Al riguardo l'art. 101 Cost. impone la sog-

gezione dei giudici alla legge e all'art. 97 Cost. che prescrive l'imparzialità dell'amministrazione, obbligando i pubblici funzionari al rispetto delle leggi sui pubblici uffici.

L'uguaglianza formale definisce e delimita la forza e l'efficacia della legge, sancendone l'applicazione nei confronti di tutti i cittadini.

Le Costituzioni moderne hanno ampliato il significato del principio, in modo da renderlo compatibile con la nascita di un ordinamento democratico a base pluralista. Il riconoscimento delle diversità comporta la necessità di intervenire laddove le differenze scatenano conflitti che possano risolversi in favore dei soggetti più forti. In questo significato l'uguaglianza formale si traduce nella pretesa a non essere discriminati a causa di una certa differenza. Per questo motivo il principio incide non solo sull'efficacia, ma anche sul contenuto della legge. L'art. 3, comma 1, individua i criteri che riguardano aspetti connessi all'identità dell'individuo: il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. Il divieto non deve essere inteso in senso assoluto, perché vi sono differenze fondate su elementi ben indicati, che il legislatore deve conservare per preservare la specificità dei soggetti.

In particolare, si rilevi che la Costituzione detta norme che prevedono una disciplina differenziata per alcune categorie di individui: si pensi all'art. 6 Cost. che impone di tutelare le minoranze linguistiche e all'art. 8 Cost. che consente alle confessioni acattoliche di regolamentare i propri rapporti con lo Stato sulla base di intese differenziate. In questi casi le peculiarità che caratterizzano le su indicate categorie di soggetti richiedono una adeguata disciplina protettiva, al fine di impedire una eventuale penalizzazione dei soggetti più deboli e svantaggiati. Tuttavia la necessità di intervenire con una disciplina differenziata non sempre trova fondamento costituzionale. Se le leggi, pur riferite ad un gruppo determinato, non assumono carattere personale o singolare, a meno che non vi siano

■ **L'originale del Trattato di Maastricht.**





■ La dichiarazione universale diritti dell'uomo.

giustificate ragioni (si pensi al fenomeno delle leggi provvedimento), o ancora se il principio d'uguaglianza non vieta discipline differenziate, ma solo discriminazioni irrazionali o, meglio, irragionevoli, con una presunzione di irrazionalità per le discriminazioni fondate su una delle categorie indicate dall'art. 3 Cost., il principio d'uguaglianza è soggetto ad una sorta di evoluzione in principio di ragionevolezza delle leggi.

Tale disposto esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate rispetto al fine perseguito dal legislatore.

La verifica della «ragionevolezza» di una legge, comporta l'indagine sui suoi presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi e fini e, in ultimo, l'accertamento degli stessi fini.

Nel caso si accerti l'irragionevolezza di una legge, essa sarà affetta dal vizio dell'eccesso di potere legislativo e, in quanto tale, potrà essere abrogata, per illegittimità costituzionale, dalla Corte costituzionale.

Il principio di uguaglianza formale resterebbe una mera enunciazione teorica se l'art. 3 Cost. non prevedesse un impegno dello Stato a creare le condizioni di uguaglianza sostanziale fra i cittadini. Non è sufficiente annullare le disparità giuridiche se non sono contestualmente rimossi gli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono l'inserimento e la partecipazione dell'individuo alla vita del Paese.

La nostra Costituzione affida alla

Repubblica il compito di intervenire per rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini godano di pari opportunità e possano accedere indistintamente a determinate utilità sociali, quali l'istruzione (art. 34), la salute (art. 32), il lavoro (art. 38).

L'affermazione dell'uguaglianza giuridica dei sessi ha trovato un riscontro immediato nell'attribuzione del diritto di voto alle donne (art. 48), diritto che esse hanno potuto esercitare soltanto nel 1946.

Nella maggior parte dei casi l'attuazione del dettato costituzionale è stata molto lenta, infatti:

- l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, pur prevista dall'art. 29 Cost., ha avuto riconoscimento soltanto con la L. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, che ha modificato gli equilibri all'interno del nucleo familiare, eliminando l'istituto della «potestà maritale» e ridimensionando il ruolo di assoluta preminenza del marito.

- La parità di trattamento economico e giuridico tra lavoratori e lavoratrici, sancita dall'art. 37 Cost., è stata realizzata progressivamente a seguito di importanti lotte sindacali. Un primo risultato è stato raggiunto con l'approvazione della L. 903/1977, che ha affermato il principio della parità di retribuzione per prestazioni uguali o di pari valore, mentre l'impegno a favore delle pari opportunità si è concretizzato con la L. 125/1991 che promuove «azioni positive» per la realizzazione della parità uomo-donna nel mondo del lavoro e con la L. 215/1991 a sostegno dell'imprenditoria femminile.

- La norma sul divieto di discriminazione in base alla razza, costituisce una reazione polemica contro la politica antisemita propugnata dal regime fascista.⁽¹⁾ Il dettato costituzionale ha trovato attuazione nella L. 654/1975, che ha recepito la convenzione internazionale firmata a New York nel 1966, sull'abolizione di tutte le forme di discriminazione razziale ed in varie leggi successive. Negli ultimi anni i problemi connessi all'immigrazione e alla diffusione di un modello di società multirazziale, hanno reso necessaria l'adozione di una nuova disciplina che regolamentasse il fenomeno dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri.

Il D.Lgs. n. 286/1998, che ha dato risposta a questa istanza, vieta ogni comportamento discriminatorio basato sulla razza, il colore, l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Nel nostro ordinamento trova riconoscimento il principio della laicità dello Stato, in base al quale lo Stato non manifesta indifferenza nei confronti del fenomeno religioso, ma garantisce a tutti la piena libertà di religione in un regime di pluralismo di confessioni e di culti. Tale principio si ricava dal comma 1 dell'art. 8 Cost., che riconosce a tutte le confessioni religiose eguale libertà davanti alla legge.

L'uguaglianza in materia di opinioni politiche sancita dall'art. 3 Cost., si collega al disposto dell'art. 22 Cost. secondo cui nessuno può essere privato per motivi politici, della capacità d'agire della cittadinanza e del nome. La *ratio* di queste due norme risiede nell'aver voluto impedire agli organi dello Stato di operare discriminazioni a danno degli oppositori politici del regime, come invece avveniva nel periodo fascista. Le condizioni personali e sociali non possono essere motivo di discriminazione tra i cittadini.

Quanto ai diritti inviolabili dell'uomo, l'art. 2 Cost. stabilisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Questi principi sono riconosciuti all'uomo sia come singolo, sia come membro di formazioni sociali.

L'art. 2, pertanto, garantisce tali diritti e le libertà fondamentali alle stesse formazioni sociali (famiglia, partiti politici, sindacati, società etc.) che costituiscono il *trait d'union* tra le istituzioni e il cittadino e rendono possibile lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese (art. 3 Cost.).

È stato sollevato in dottrina il quesito se la norma riferita all'art. 2 Cost. debba considerarsi come una norma di chiusura, cioè riassuntiva di tutti i diritti e libertà fondamentali tutelati dalla Costituzione, o come una disposizione di apertura che consenta di attribuire rilevanza giuridica ad altre libertà e valori personali non espressamente tutelati dalla Carta fondamentale ma che, fatti propri dalla coscienza sociale, vengano riconosciuti attraverso l'azione della giurisprudenza e del legislatore ordinario.

Preferibile appare quest'ultima tesi, secondo cui la norma dell'art. 2 ha la funzione di tutelare e garantire tutti quei diritti naturali e quei valori di libertà che non sono ancora tradotti in specifiche norme costituzionali, ma che emergono distintamente nell'evoluzione del costume sociale (es. diritto alla riservatezza, diritto all'obiezione di coscienza, all'identità personale etc.) (2).

I diritti sono qualificati come «in-

violabili» quando non possono essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto costituiscono fondamento della forma di Stato repubblicana, sociale e di diritto attualmente vigente in Italia (Corte cost. n. 366 del 1991). Sono diritti indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei loro titolari; contestualmente sono imprescrittibili, anche se non esercitati non possono cadere mai in prescrizione.

I diritti inviolabili ricevono un'ampia tutela anche a livello internazionale attraverso l'approvazione di quasi tutti i Paesi (compresa l'Italia), già all'indomani della seconda guerra mondiale, di numerosi atti e convenzioni.

L'ONU ha svolto un ruolo particolarmente attivo in questo campo, adottando già nel 1948 il testo base in materia di tutela dei diritti umani: la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*.

Si tratta della Dichiarazione di principi approvata il 10 dicembre 1948, che riconosce a tutti gli uomini una serie di diritti fondamentali (libertà, dignità, uguaglianza senza distinzioni di razza, sesso, religione, opinione politica, lingua, etc.). Il Documento è privo di valore vincolante essendo una semplice raccomandazione e non prevede alcun meccanismo che garantisca la sua applicazione automatica; esso rappresenta, tuttavia, il principale riferimento per tutti gli accordi successivi.

Tra questi si ricordano il *Patto sui diritti civili e politici* ed il *Patto sui diritti economici, sociali e culturali* (del 1966), la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale* (21-12-1965), la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le discriminazioni riguardanti le donne*, la *Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti* (10-12-1984) e la *Convenzione sui diritti del fanciullo* (20-11-1989).

Particolarmente importante risulta anche l'istituzione della *Corte penale internazionale* durante la Conferenza diplomatica, svoltasi a Roma, dal 14 giugno al 17 luglio 1998. La Corte è competente a giudicare i crimini internazionali più gravi, come i crimini di guerra, il genocidio, i crimini contro l'umanità e l'aggressione.


Il testo più rilevante adottato nell'ambito del Consiglio d'Europa è la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU); firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953 (l'Italia l'ha ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848) ed è stata completata da dodici protocolli aggiuntivi che hanno esteso la tutela ad una serie di diritti non contemplati nel testo originario e modificato alcuni aspetti istituzionali e procedurali del sistema di protezione dei diritti inizialmente concepito.

Il primo gruppo di norme è di carattere sostanziale, sono elencati cioè i diritti fondamentali che ogni Stato si impegna ad assicurare a «tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione»: il diritto alla vita (art. 2), divieto della tortura (art. 3), diritto alla libertà e alla sicurezza della persona (art. 5), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9).

La Convenzione ha istituito un efficace sistema di tutela internazionale dei diritti garantiti, attraverso la Corte europea dei diritti umani per la tutela contro le violazioni commesse dagli Stati membri.

La Corte, che può essere adita sia da un altro Stato membro che da una persona fisica o da una associazione, può condannare lo Stato ad un adeguato indennizzo.

Per anni uno degli aspetti più con-



■ Donne al lavoro in una tipografia agli inizi del '900.

troversi del processo di integrazione comunitario è stato l'assenza di disposizioni a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, ormai divenuti parte integrante del patrimonio giuridico di tutti gli Stati membri.

Con il Trattato di Maastricht è stato approvato l'articolo F (l'attuale articolo 6) nel quale si afferma che *«l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generati dal diritto comunitario»*.

Il Trattato in parola non ha mai chiarito, tuttavia, a quale organo sarebbe spettato il compito di garantire l'osservanza di tali diritti, per cui, pur impegnandosi a rispettare i diritti garantiti dalla Convenzione del 1950, l'Unione europea non ne ha fatto parte, ragion per cui i cittadini non hanno potuto avvalersi della tutela istituita dalla Convenzione.

La lacuna è stata colmata con il Trattato di Amsterdam che, oltre ad aver chiarito al paragrafo 1 dell'art. 6 che *«l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri»*, ha altresì modificato l'art. 46 del Trattato sull'Unione europea specificando che la funzione giurisdizionale della Corte si estende anche all'attività delle istituzioni per verificare il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo garantiti attraverso il richiamo (operato dal par. 2 dell'art. 6) alla Convenzione europea dei diritti umani.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si compone di sei sezioni: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, diritti relativi alla cittadinanza, giustizia, raccogliendo in tal modo l'intera gamma di diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini dell'Unione. Le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, nonché agli Stati membri nell'attuazione del diritto comunitario.



■ Martin Luther King, il difensore dei diritti civili dei negri americani, alla grande e celebre manifestazione di Washington.

A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo e della Commissione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata ufficialmente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

La sintetica esemplificazione dell'iter storico-giuridico che vede la categoria dei diritti fondamentali dell'uomo quale figura protagonista della nostra Carta Costituzionale, non viene dai consueti e monotoni studi di diritto che trovano la giusta ubicazione nella opportuna sede, ossia quella universitaria.

Le indicazioni proposte rappresentano l'analisi delle innumerevoli riflessioni condivise giorno dopo giorno fino alla sua morte, con colui che durante la seconda guerra mondiale, a seguito dello "sbandamento" dell'esercito italiano in terra slava, decise di fermarsi e "soggiornare" sulle montagne di Genova – località *Tre Frè* – imbracciare un fucile mitragliatore, acquisire il nomignolo di *"Biondin"* e contrastare la marcia dell'invasore teutonico in terra italiana.

Questa è la storia di *"Biondin"*.

"Ma per quale motivo, dopo la sconfitta in Jugoslavia, nonostante la possibilità di tornare nella tua terra, in Calabria, hai preferito continuare a fare la guerra?"

Questa fu una delle tante domande ingenuche che proposi!

Non riuscivo a dare a me stesso una spiegazione razionale; non è possibile che ad un uomo, dopo innumerevoli battaglie e rastrellamenti subiti

in località sconosciute, gli si prospettasse la eventualità di tornare in patria per cominciare a condurre una vita per così dire "normale", e decide invece di combattere, continuare a combattere, mettere a repentaglio la propria vita per combattere.

Ma non si trattava di combattere, non vi erano più regole in quella guerra, si doveva prendere una decisione e fortunatamente la decisione del partigiano fu quella giusta.

Quel partigiano che un giorno con i suoi occhi azzurri e carichi di nostalgia mi disse che si doveva lottare fino alla morte; era la "cosa giusta", era importante garantire la giusta libertà e la garanzia di diritti inviolabili a coloro che sarebbero arrivati; era determinante costruire una "carta" per incidere quei diritti ora enunciati.

L'analisi, che per dovere morale dobbiamo condurre, riguarda un contesto storico in cui si sono incrociati una serie di valori, di eroismi e di umiliazioni subite, che hanno rappresentato le fondamenta da cui ha avuto origine il nostro dettato costituzionale.

Nessuno di quegli uomini è rimasto a guardare impassibile ciò che accadeva, ognuno di loro è divenuto un "piccolo" protagonista della storia di Liberazione; ognuno di loro ha assunto un ruolo: onore ai partigiani di tutte le Brigate caduti! Ci si chiede, tuttavia, se le attuali generazioni hanno ricevuto il messaggio.

* * *

Abbiamo noi compreso quale sia stato il sacrificio umano per far sì che

oggi ciò che definiamo disposizione posta alla tutela delle libertà individuali e dei diritti dell'uomo, possa essere oggetto di applicazione?

Ebbene, dai mezzi di diffusione si apprende che nel centro di Milano tredici agenti della CIA si rendono responsabili del rapimento dell'Imam della moschea e al di là del semplice reato di sequestro di persona, il fatto che si tratti di un rifugiato politico, costituisce un grave attacco all'autorità dello Stato italiano e ai trattati internazionali in materia.

Nasr Osama Mostafà Hassan, alias Abu Omar, è stato rapito da uomini con abiti occidentali, caricato su di un furgone, trasferito alla base di Aviano e portato in una base U.S.A. in Egitto.

Detenuto e sottoposto a ogni tipo di tortura, «perché gli egiziani volevano da lui informazioni che egli non era in grado di dare e che al termine delle torture lo avevano obbligato a firmare una dichiarazione con cui affermava di avere volontariamente scelto di consegnarsi alle autorità egiziane», picchiato, torturato, interrogato, incarcerato fino alla sua liberazione del 20 aprile 2004, chiuso in una stanza dove venivano diffusi suoni ad altissimo volume che gli hanno lesionato l'udito; passaggi da «una specie di sauna ad altissima temperatura e subito dopo in una cella frigorifera, producendo dolori fortissimi alle ossa, come se si stessero spaccando». E ancora appeso a testa in giù, con elettrodi applicati nelle parti delicate e sensibili del corpo compreso l'apparato genitale, con conseguenti danni alla deambulazione ed all'apparato urinario con problemi di incontinenza. La moglie dice di averlo visto un'ultima volta il 21 febbraio del 2005 nel carcere vicino ad Alessandria. Da allora nessuno ha più avuto sue notizie (3).

L'8 novembre 2005 RaiNews24 ha trasmesso un servizio di ventisette minuti con impressionanti testimonianze a sostegno dell'ipotesi secondo cui l'attacco degli USA contro Falluja del novembre 2004 sarebbe stato condotto con mezzi disumani, se non chiaramente criminali.

Nel servizio viene mossa contro i militari americani l'accusa di aver



■ Soldati americani in una moschea a Falluja, in Iraq.

usato armi incendiarie (armi al Fosforo bianco, o al Napalm) contro civili. Accusa grave perché l'uso delle armi incendiarie, pur non essendo completamente vietato (come per le armi chimiche regolate dalla CWC – Chemical Weapons Convention – del 1993), è regolato dal Protocollo III della «UN Convention On Prohibitions Or Restrictions On The Use Of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed To Be Excessively Injurious Or To Have Indiscriminate Effect» (1980). In questo Protocollo III si dice che le armi incendiarie non possono essere usate contro la popolazione civile, o contro obiettivi militari «collocati in mezzo a concentrazioni di civili».

Sembra invece che proprio tale uso sia stato fatto a Falluja, ed è molto grave: per meno di questo, dirigenti militari e politici di altri regimi sono stati mandati di fronte a tribunali penali internazionali (4).

Dovevamo scoprire armi non convenzionali ed invece paradossalmente le abbiamo utilizzate.

Nessuna spiegazione richiede, in ultimo, il filmato girato a Baghdad che ritrae un altro morto, ancora ammanettato. Se alle manette si aggiungono le evidenti tracce di tortura, ovvero ferite da trapano sulle spalle e sulla nuca – uno strumento molto in uso, pare, durante gli interrogatori condotti dal nuovo esercito iracheno – le conclusioni sono devastanti quanto inaccettabili. In più l'uomo era un imam – autorità religiosa sunnita – sparito nel nulla e restituito ai familiari già cadavere. E non si tratta affatto di un caso isolato: altri ottanta imam sono stati prelevati nelle loro case e nelle moschee per sospetta complicità con gli in-

sorti, e di loro non si sa più nulla. Proprio per ottenere la liberazione, o almeno qualche informazione sulla sorte dei desaparecidos, le autorità religiose sunnite hanno indetto un'iniziativa senza precedenti: tre giorni di sciopero di tutte le moschee.

E noi? Passivamente, da ottimi spettatori continuiamo ad osservare, vivendo nella speranza che un giorno «Biondin» possa perdonare il nostro silenzio!

All'attento lettore le apprezzate conclusioni. ■

Note

(1) Barbera A., *La Carta europea dei diritti: una fonte di ricognizione?* Relazione al convegno in memoria di Paolo Barile, Aula Magna dell'Università di Firenze, 25 giugno 2001; cfr. inoltre BARILE P., *Eguaglianza e tutela delle diversità in Costituzione*. Intervento alla tavola rotonda sul tema: «Uguaglianza nella diversità o diversità nell'uguaglianza?», Istituto di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, 23-24 ottobre 1992.

(2) Barbera A. – Fusaro C., *Corso di diritto pubblico* / Augusto Barbera, Carlo Fusaro, 3ª ed., Bologna, Il Mulino, 2004.

(3) In tal senso www.repubblica.it/2005/e/sezioni/cronaca/islamici/inchiesta/2005/02/24/stazoppa/inchiesta/2005/02/24/stazoppa.html; appare, inoltre, opportuno segnalare il sito www.feltrinelli.it/FattiLibriInterna?id_fatto=5575.

(4) Alcuni ulteriori profili utili all'indagine, sicuramente non marginali, possono essere colti nell'autorevole testata giornalistica *on line* www.repubblica.it/2005/k/sezioni/esteri/iraq71/rainews/rainews.html; Cfr. inoltre quanto ampiamente riportato nel servizio televisivo proposto da Rainews, in www.rainews24.rai.it/ran24/inchiesta/body.asp.